



BURLONE CRISA'

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

CIRCOLARE N° 1 DEL 09.11.2016

“ROTTAMAZIONE” CARTELLE EQUITALIA, C.D. “DEFINIZIONE AGEVOLATA”

Con l'entrata in vigore del D.L. 22 Ottobre 2016 n.193, viene introdotta un'importante opportunità che presenta aspetti di indubbia convenienza per quei debitori che intendono e possono “sanare” le proprie posizioni di debito con l'agente di riscossione “Equitalia”, la cosiddetta “Definizione Agevolata”.

Sotto il profilo temporale, deve trattarsi di **ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2010 al 2015**.

I ruoli ammessi ai benefici di legge sono tutti quelli affidati ad Equitalia, salvo poche eccezioni. Vi rientrano pertanto non solo le entrate tributarie, compresa l'iva, ma anche quelle patrimoniali, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, i tributi locali e regionali.

Restano invece **esclusi** per espressa previsione di Legge i ruoli riguardanti:

- a) le risorse comunitarie come i dazi e le accise, nonché l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (solo per le somme aggiuntive rispetto alla sanzione vera e propria).

PROCEDURA DI “ROTTAMAZIONE”

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di “rottamazione” avrà la possibilità di **estinguere** il debito senza corrispondere le **sanzioni** incluse nei carichi, **gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive** provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi legali nella misura del **5 % su base annua (il 2,5% su base semestrale)**.

Quindi il contribuente pagherà soltanto la quota relativa a :

- somme affidate all'agente di riscossione a titolo di capitale ed interesse;
- somme maturate a favore dell'agente di riscossione a titolo di “aggio” su capitale ed interessi, nonché relative al rimborso spese per le procedure esecutive e per le spese di notifica della cartella di pagamento.

Una volta richiesta ed ottenuta la definizione, sui carichi per i quali si richiede questa agevolazione, l'agente di riscossione **non potrà** avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Inoltre non potrà proseguire nelle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo) .

Di seguito analizziamo i nodi principali della normativa:

1) ENTRO QUANDO POSSO RICHIEDERE DI BENEFICIARE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per potersi avvalere di questa agevolazione, è necessario presentare apposita richiesta entro e non oltre il 23 Gennaio 2017.

2) COME DEVE AVVENIRE IL PAGAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Equitalia comunicherà al contribuente che richiede la definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute, e il giorno e il mese di scadenza per il pagamento delle stesse.

3) ENTRO QUANDO ANDRANNO PAGATE LE RATE?

Le prime due scadenze verranno comunicate da Equitalia, in ogni caso la terza rata andrà versata entro il 15 Dicembre 2017 e la quarta entro il 15 Marzo 2018.

4) COSA ACCADE SE NON VERSO LE RATE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRO I TERMINI STABILITI?

Se non vengono rispettati i termini di pagamento la definizione non produce effetti, e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto. Il debito residuo, in tal caso, non potrà più essere rateizzato.

5) COME POSSO PAGARE LE RATE OTTENUTE CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione su conto;
- mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di avvio della definizione agevolata;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

6) POSSO RICHIEDERE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA ANCHE SE STO GIA' PAGANDO UN RUOLO ATTRAVERSO LA RATEAZIONE?

Sì, anche per coloro che hanno in corso delle rateazioni di carichi affidati ad Equitalia è possibile accedere su richiesta alla definizione agevolata, purché risultino in regola con i pagamenti nel periodo 1 Ottobre 2016 – 31 Dicembre 2016.

7) COSA ACCADE AL PIANO DI RATEAZIONE IN CORSO UNA VOLTA CONCESSA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'unica o prima rata del piano di pagamento approvato. Dal momento in cui avviene il saldo di questa unica o prima rata, il piano di rateazione in corso è da considerarsi revocato.

8) POSSO DEFINIRE ANCHE LE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA?

Soltanto in parte. Chi vorrà rottamare le cartelle si vedrà detrarre solo gli interessi e le maggiorazioni previste per i ritardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981.

Alla data odierna sono ancora in fase di discussione alle Camere delle modifiche al Decreto Legge così approvato; solo a titolo d'esempio, ci sono proposte di modifica sul **numero delle rate** concesse e sulle relative **scadenze**. Il consiglio, dunque, è quello di bilanciare il costo-opportunità di presentare subito la richiesta (e quindi bloccare eventuali azioni esecutive) oppure attendere fino al termine previsto per Gennaio sfruttando le eventuali (non certe) variazioni che potranno intervenire favorevolmente.

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per verificare e vagliare la possibilità di adesione alla definizione agevolata.